



COMUNE DI CONDOFURI

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO DI CALABRIA

* * * * *

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 63 del 24.05.2019

OGGETTO: Adesione all'iniziativa "Storie in gioco" in occasione della Giornata Mondiale del gioco

L'anno DUEMILADICIANNOVE, questo giorno ventiquattro del mese di maggio alle ore 12.30 convocata con le prescritte modalità nella sede della Delegazione di Condofuri Marina si è riunita la giunta comunale. All'appello nominale risulta:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
IARIA Tommaso	SINDACO	x	
MANTI Filippo Leonardo	VICE SINDACO	x	
PONTARI Maria Giuseppina	ASSESSORE	x	
NUCERA Carolina Valentina	ASSESSORE		x
MESIANO Carmelo	ASSESSORE	x	
TOTALE PRESENTI/ASSENTI		5	

Partecipa il Vicesegretario: avv. Caterina Attinà incaricato della verbalizzazione del presente atto.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dott. Tommaso Iaria, nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, iscritta all'Ordine del Giorno.

ACQUISITO, ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile, di cui all'art. 147 bis Tuel, come integrato dal D.L. 174/12, conv. in legge 213/12, il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Responsabile dell'Ufficio competente, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa", come riportato in calce alla presente deliberazione;

ACQUISITO, ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile, di cui all'art. 147 bis Tuel, come integrato dal D.L. 174/12, conv. in legge 213/12, il parere favorevole di regolarità contabile, reso dal Responsabile dell'Ufficio competente, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa", come riportato in calce alla presente deliberazione;

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con nota acquisita al prot. comunale nr. 5630 del 24.05.2019 l'Associazione "Nati per Leggere" ha comunicato la volontà di organizzare per la giornata 28 maggio 2019 l'iniziativa denominata "Play is a Right" volta a promuovere il diritto al gioco del bambino garantendo l'inclusione e la partecipazione di tutti i bambini;

CONSIDERATO che nella predetta nota l'associazione ha manifestato l'intenzione di operare presso i locali della Scuola dell'Infanzia statale del plesso di Condofuri Marina, chiedendo la disponibilità al patrocinio, l'autorizzazione all'utilizzo dello stemma del Comune di Condofuri da riportare nelle locandine e negli inviti relativi all'incontro in oggetto con la dicitura "con il patrocinio del Comune di Condofuri", l'autorizzazione all'uso dei locali della Scuola dell'Infanzia del plesso di Condofuri Marina e un contributo finanziario per sostenere le spese del progetto;

CONSIDERATA la rilevanza dell'iniziativa per le finalità di partecipazione ed inclusione di tutti i bambini e di valorizzazione dell'azione educativa e sociale del gioco;

RITENUTO poter accordare a titolo di rimborso spese alla predetta associazione un contributo di importo pari ad € 150,00;

ATTESO CHE lo Statuto Comunale promuove e sostiene azioni di promozione e valorizzazione socioculturale del territorio;

RITENUTO altresì che i suddetti compiti e funzioni spettino al Comune anche quando le iniziative vengono organizzate da soggetti terzi comunque nel territorio comunale ed a beneficio della cittadinanza e della promozione della socialità;

VISTI i commi 8 e 9 dell'art. 6 del D.L. 31/5/2010, n. 78 come modificato dalla legge di conversione 30/7/2010, n. 122 che dispongono, rispettivamente, a decorrere dall'anno 2011 che le PP.AA.: "non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità" e (comma 9) "non possono effettuare spese per sponsorizzazioni";

ATTESO CHE relativamente alle norme suddette si sono pronunciate con numerosi pareri, da parte di diverse Sezioni di Controllo regionali della Corte dei Conti, ed in particolare quella della Sezione Lombardia n. 160/2011/PAR, coerente con la ratio legis di riduzione degli oneri a carico delle amministrazioni pubbliche e con lo scopo di evitare manovre elusive testualmente recita: "in merito all'obbligo di riduzione della spesa per sponsorizzazioni ex art. 61 commi 6 e 15 del d.l. n. 112/2008, ha infatti statuito che "il termine sponsorizzazioni .. si riferisce a tutte le forme di contribuzione a terzi alle quali possono ricorrere gli enti territoriali per addivenire alla realizzazione di eventi di interesse per la collettività locale di riferimento" (delibera n. 2/2009). Muovendo da quest'ultima estensione oggettiva, il Collegio osserva che il divieto di spese per sponsorizzazioni ai sensi dell'art. 6, comma 9, del d.l. 31 maggio 2010, n.78 presuppone, altresì, un vaglio di natura teleologica . Ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione del tutto interdetta dopo l'entrata in vigore del citato decreto, è la relativa funzione. La spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno d'iniziativa di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione. Questo profilo teleologico, come detto idoneo ad escludere la concessione di contributi dal divieto di spese per sponsorizzazioni, deve essere palesato dall'ente locale in modo inequivoco nella motivazione del provvedimento. L'Amministrazione avrà cura di evidenziare i presupposti di fatto e l'iter logico alla base dell'erogazione a sostegno dell'attività svolta dal destinatario del contributo, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità delle modalità prescelte di resa del servizio.

RITENUTO, alla luce delle considerazioni svolte, che la spesa derivante dei contributi in questione non rientra nell'ambito del divieto di cui al comma 9 dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010, come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, posto che, come si è argomentato, la spesa stessa non è finalizzata alla mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune bensì è rivolta alla salvaguardia di valori dell'istruzione e della promozione sociale, ambiti rispetto ai quali il Comune esercita proprie competenze;

RITENUTO pertanto che possa essere erogato all'associazione "Nati per Leggere" un contributo per le spese da sostenersi in occasione dell'iniziativa sopra citata di importo pari ad € 150,00;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche;

VISTA la normativa vigente in materia;

CON VOTI UNANIMI espressi in forma palese

DELIBERA

1. **DI CONCEDERE** il patrocinio del Comune di Condofuri all'associazione "Nati per Leggere" volta a promuovere e valorizzare l'azione educativa e sociale del gioco;
2. **DI EROGARE** a favore dell'Associazione "Nati per Leggere" un contributo di € 150,00 per le finalità indicate in premessa;
3. **DI DARE ATTO** che la spesa scaturente dal presente atto trova copertura nel pertinente capitolo di bilancio;
4. **DI DEMANDARE** al Responsabile dell'Area Amministrativa l'adozione di ogni atto consequenziale alla presente deliberazione;
5. **DI DICHIARARE**, con votazione separata ed unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134-comma 4° del d.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere

Il Responsabile dell'Area Amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL,

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione.

Data _____

Il Responsabile
F.to Avv. Caterina Attinà

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione.

Data _____

Il Responsabile
F.to Dott.ssa Alessandra Sgarlato

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Dott. Tommaso Iaria

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Caterina Attinà

<p>PARERE FAVOREVOLE</p> <p>In ordine alla regolarità tecnica f.to Avv. Caterina Attinà</p>	<p>PARERE FAVOREVOLE</p> <p>In ordine alla regolarità contabile F.to Dott.ssa Alessandra Sgarlato</p>
--	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ Registro Pubblicazione

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 06.06.2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124 del D.Lvo N. 267 del 18/8/2000);

Condofuri li 06.06.2019

L'addetto alla Pubblicazione

F.to _____

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE E CONSTA DI N. _____ FOGLI.

DATA _____

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Avv. Caterina Attinà

